

**ALLEGATO AG ALLA POLIZZA N. 0127.0730465.59**  
**Agenzia Generale di LECCO MAZZINI 0127**

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**VERSO TERZI E DIPENDENTI**  
**RCT/O**

**CONTRAENTE**

**COMUNE DI CASATENOVO**  
**Piazza della Repubblica n. 7**  
**23880 CASATENOVO (LC)**  
**P.I. 00631280138**

**EFFETTO:** ore 24.00 del 15/09/2010  
**SCADENZA PRIMA RATA:** ore 24.00 del 31/12/2010  
**SCADENZA CONTRATTO:** ore 24.00 del 31/12/2013

## SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
ART. 2 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio	5
ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE	5
ART. 4 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato	5
ART. 5 – Modifiche del contratto	6
ART. 6 – Aggravamento del rischio	6
ART. 7 – Diminuzione del rischio	6
ART. 8 – Recesso in caso di sinistro	6
ART. 9 – Oneri fiscali	6
ART. 10 – Foro competente	6
ART. 11 – Validità delle norme di polizza	6
ART. 12 – Interpretazione del contratto	6
ART. 13 – Obblighi in caso di sinistro	7
ART. 14 – Gestione delle vertenze	7
ART. 15 – Altre assicurazioni	7
ART. 16 – Forma e validità delle comunicazioni	7
ART. 17 – Limiti territoriali	7
ART. 18 – Ispettorato sinistri	7
ART. 19 – Gestione del contratto	8
ART. 20 – Relazione sui sinistri	8
ART. 21 – Coassicurazione e Delega	8
ART. 22 – Rinvio alle norme di legge	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	10
ART. 23 – Oggetto dell'assicurazione	10
ART. 24 – Precisazioni e estensioni varie di garanzia	10
ART. 25 – PERSONE CONSIDERATE "TERZI"	15
ART. 26 – Massimali di polizza - Calcolo del premio	15
ART. 27 – Pluralità di Assicurati	16
ART. 28 – Rinuncia alla Rivalsa	16
ART. 29 – Esclusioni	16
ART. 30 – Franchigia frontale - Danni a cose	17
ART. 31 – Esonero	17

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

### **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

### **ASSICURATO**

L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza

### **BROKER**

La GPA Assiparos S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

### **CONTRAENTE**

Il Comune di CASATENOVO che stipula l'assicurazione

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

### **DANNO CORPORALE**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

### **DANNO MATERIALE**

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

### **FRANCHIGIA**

L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

### **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

### **MASSIMALE PER SINISTRO**

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

### **POLIZZA**

Il documento che prova il contratto di assicurazione

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

## **SCOPERTO**

La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

## **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e perviene all'Assicurato richiesta di risarcimento

## **SOCIETÀ**

L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza nonché le coassicuratrici

## **RETRIBUZIONI**

La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3).

- 1) Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
- 2) gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- 3) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente
  - a) in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
  - b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e comunque svolte di fatto o che in futuro possano essere espletate, attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo né esaustivo sono comprese:

- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente,
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

### **ART. 2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO**

**Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 15.09.2010 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.**

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per la rata successiva alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

### **ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

**La durata del presente contratto è fissata con effetto dalle ore 24.00 del 15.09.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2013.**

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

### **ART. 4 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – RIVALUTAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO**

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

#### **ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

#### **ART. 6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1.

#### **ART. 7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 90 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 9 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 10 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

#### **ART. 11 – VALIDITÀ DELLE NORME DI POLIZZA**

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

#### **ART. 13 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", di cui al successivo art. 17, il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

#### **ART. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume, finchè ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta risarcitoria; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 15 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **ART. 16 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax.

#### **ART. 17 – LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stage e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **ART. 18 – ISPETTORATO SINISTRI**

La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Sinistri nella Provincia di Lecco o, in mancanza, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello stesso.

## ART. 19 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della L. n. 792/84, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA ASSIPAROS SpA.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA ASSIPAROS SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.  
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.  
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.  
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali Coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).  
La Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

## ART. 20 – RELAZIONE SUI SINISTRI

La Società s'impegna a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimo: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

## ART. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

### ART. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali con l'esclusione della asbestosi e della silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 2.000.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

### ART. 24 – PRECISAZIONI E ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 24.1) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- 24.2) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso dei beni immobili e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli anche automatici, ecc) comprese le aree pubbliche ed il territorio (compresa la rete fognaria e idrica) in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione) che di terzi, occupati o in uso a qualsiasi titolo dal Contraente, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di tensostrutture e/o strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature, antenne, ascensori,

montacarichi, scale mobili, impianti e macchinari, nonché ruderi monumentali e non, e tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia comprende i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature.

- 24.3) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- 24.4) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal Contraente. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi.
- 24.5) Proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione ed impianti di depurazione. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata.
- 24.6) Proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
- 24.7) Proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale, proprietà ed esercizio e noleggio di barche a remi, ovunque siano dislocate;
- 24.8) Proprietà e utilizzo di cani, servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 24.9) Proprietà, uso, installazione ovunque di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, antenne e simili.
- 24.10) Esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento, impianti di videosorveglianza, ecc...;
- 24.11) Esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi.
- 24.12) Esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente, addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni, esclusi quelli da difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nelle stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi.
- 24.13) Esercizio di asili, scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, centri culturali, biblioteche, musei, cinematografi, teatri, auditorium, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, alloggi, macelli pubblici, mercati, canili (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, cimiteri, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonomia personalità giuridica. A maggior precisazione si segnala che si intendono in garanzia la gestione e l'esercizio del Centro Ricreativo Estivo (CREST), i laboratori espressivi per gli alunni delle varie scuole di ordine e grado. E' compresa, con l'esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di € 5.000,00 per danneggiato ma con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno. Si intendono compresi i danni cagionati dai bambini, ragazzi e/o dagli ospiti e la RC personale dei docenti e/o incaricati della sorveglianza
- 24.14) Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.
- 24.15) Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
- 24.16) Esercizio di parcheggi, appositi spazi attrezzati a parcheggio, autorimesse ed autosilo per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto;

- 24.17) Responsabilità Civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi amministrative del Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto.
- 24.18) Esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.
- 24.19) Esercizio diretto dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari, trasporto rifiuti urbani, gestione relative discariche.
- 24.20) Esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, esazione tributi e di polizia e/o pubblica sicurezza con l'impiego di armi da fuoco e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- 24.21) Organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
- gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990).
  - mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
- 24.22) Danni derivanti da mancanza od insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori, dei cordoli protettivi, dei mezzi di protezione in genere e di altre strutture concernenti la circolazione stradale ( a titolo esemplificativo e non limitativo dissuasori del traffico, pilomat ecc...), da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione. La garanzia comprende pertanto anche i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione della incolumità di terzi;
- 24.23) Attività di gestione e manutenzione di ponti, corsi d'acqua, canali anche irrigui, rete viaria e/o stradale con relative infrastrutture. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.
- 24.24) Attività di sgombero neve della rete viaria del Contraente, da giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei.
- 24.25) Gestione dei servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori - compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di legge - e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento.
- Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.
- 24.26) Responsabilità Civile personale degli Amministratori, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti nonché dei lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori socialmente utili, stagisti e borsisti ed altre nuove tipologie, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Si intende compresa la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato, nonché la responsabilità civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per attività da questi svolta unicamente a favore dell'Assicurato nominato e la responsabilità civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente oltre a tutte le categorie esposte.
- 24.27) Abrogato.
- 24.28) RC per le malattie contratte per causa di servizio dal personale
- Responsabilità Civile derivante per danni:
- subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
  - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

- 24.29) Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di “Datore di Lavoro” ai sensi del D.L. n. 626/1994, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni La garanzia è prestata in relazione alle garanzie di polizza di cui alla lettera A dell’Art. 23.
- 24.30) Lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all’eventuale assunzione nell’organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell’Ente nell’evento dannoso.
- 24.31) Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli obiettori di coscienza, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, i volontari ecc..
- La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all’art. 23 lettera B) durante lo svolgimento dello loro mansioni per conto del Contraente.
- Si precisa che le persone indicate debbono essere considerate terze tra loro.
- 24.32) Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell’attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) ed al personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro” nei termini seguenti:
- a) tali prestatori d’opera sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l’assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell’ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E’ comunque compresa l’azione di rivalsa dell’INPS e all’INAIL ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ..
  - b) la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale di tali prestatori d’opera per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all’art. 23 lettera B) durante lo svolgimento dello loro mansioni per conto del Contraente.
- 24.33) Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell’articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.
- 24.34) Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall’Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 24.35) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest’ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveicoli per danni dal conducente subiti a causa di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro.
- 24.36) Premesso che l’Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell’Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze. La garanzia comprende: - la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione; - i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale;
- 24.37) Servizio di rimozione veicoli effettuato con mezzi appositamente attrezzati. Sono compresi i danni cagionati ai veicoli - sollevati, rimorchiati o trasportati - a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
- 24.38) Danni provocati a terzi per l’uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro;
- 24.39) La garanzia si intende inoltre estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. La garanzia è prestata con il massimo

- risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro;
- 24.40) Responsabilità Civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro;
- 24.41) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 24.42) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 300.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro.
- 24.43) Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno.
- 24.44) Abrogato.
- 24.45) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.
- 24.46) Danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 200.000,00 e con l'applicazione, relativamente a danni a fabbricati, di uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00 mentre per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per sinistro.
- 24.47) Danni a condutture e impianti sotterranei in genere e quelli ad essa conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
- 24.48) Danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 300,00 e con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno.
- 24.49) Responsabilità Civile per danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso.
- 24.50) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di apparecchiature concesse in comodato ed uso a terzi.
- 24.51) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti;
- 24.52) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti e/o fatti erigere dall'Assicurato e dei quali sia tenuto a rispondere. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00 per ogni danneggiato ed il massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 100.000,00;
- 24.53) danni, limitatamente ai lavori presso terzi, da acqua piovana ed eventi atmosferici verificatisi in occasione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno.;
- 24.54) limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificano durante il periodo di efficacia del contratto. Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000,00;
- 24.55) Responsabilità Civile dei volontari addetti al servizio di "assistenza alunni all'ingresso e all'uscita dalle scuole elementari e materne, dei volontari addetti al trasporto e assistenza degli alunni per il tragitto casa-scuola e viceversa, nonché di tutte le associazioni di volontariato che si trovino a svolgere la propria attività per conto del Comune ( a titolo esemplificativo e non limitativo: volontari protezione civile). Si precisa che i volontari impegnati in qualunque attività in nome e per conto dell'Ente sono da considerarsi terzi tra loro.
- 24.56) Responsabilità civile relativa al personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro";
- 24.57) Responsabilità civile derivante dall'esercizio di centri ricreativi in genere con partecipazione di iscritti sia ad organizzazioni scolastiche sia a corsi privati, compresa la responsabilità personale degli istruttori addetti, anche se non dipendenti del Comune, nelle normali attività e nello svolgimento non agonistico di sport in genere, danza classica, ginnastica formativa, pre-atletica. Gli allievi, gli associati e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi tra loro esclusivamente per lesioni corporali da essi subite con esclusione comunque degli infortuni direttamente riconducibili all'esercizio della pratica sportiva e di quelli non imputabili ad istruttori attrezzature ed ambiente;

24.58) Responsabilità civile derivante dalla proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rottura accidentali di tubazioni sotterranee

#### **ART. 25 – PERSONE CONSIDERATE “TERZI”**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 23 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 23 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Si conferma pertanto, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell'Assicurato ( es. i volontari).

#### **ART. 26 – MASSIMALI DI POLIZZA – CALCOLO DEL PREMIO**

<b>Massimali R.C.T.:</b>	<b>€ 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona € 1.500.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali</b>
<b>Massimali R.C.O.:</b>	<b>€ 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona.</b>

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 3.000.000,00

Come previsto al precedente art.4, il premio anticipato in via provvisoria, convenuto in base ad elementi variabili, è calcolato su:

**Preventivo di retribuzioni annue € 1.500.000,00**

## **ART. 27 – PLURALITÀ DI ASSICURATI**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

## **ART. 28 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, degli Amministratori e nei confronti delle persone tutte di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

## **ART. 29 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 29.a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- 29.b) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, salvo quanto indicato agli artt. 24.34, 24.35 e 24.37;
- 29.c) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli Amministratori del Contraente;
- 29.d) da furto, salvo quanto stabilito all'art. 24.52;
- 29.e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto all'art. 24.54;
- 29.f) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato agli artt. 24.05, 24.39 e 24.40;
- 29.g) abrogato;
- 29.h) da detenzione od impiego di esplosivo salvo quanto stabilito all'art. 24.51 e salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti;
- 29.i) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 29.j) derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
- 29.k) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.
- 29.l) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. "rischio 2000");
- 29.m) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- 29.n) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 29.o) da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura;
- 29.p) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- 29.q) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE);
- 29.r) conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- 29.s) derivanti dalla violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

### ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE- DANNI A COSE

Fatto salvo quanto diversamente indicato, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), di cui alla lettera A dell'art. 23, è prestate con una franchigia frontale per ogni sinistro pari € 800,00.

Ove diversamente precisato si applicano le specifiche franchigie previste in polizza, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti diversi.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun anno la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante :

- data del sinistro
- nominativo della Controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare.

Per i detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### ART. 31 – ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto di copertura.

Si precisa che il tasso di polizza si intende comprensivo anche della garanzia di cui all'art. 24, paragrafo 2.

Il presente allegato, composto da n. 17 pagine dattiloscritte su di un solo lato è redatto in Lecco il 09 Settembre 2010.

IL CONTRAENTE



FONDIARIA – SAI S.p.A.  
Divisione Fondiaria  
Agente Generale

